ARAGONA
1° Settore
Affari Generali Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy
Servizi Demografici

COMUNE DI ARAGONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ex Provincia Regionale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N.72 del 23/07/2025

R.U.D. n. 687 Del 23-07-2025

Oggetto concessione in comodato d'uso di tavoli in legno e Approvazione schema di comodato

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

(Dott. Domenico Alfano)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che in qualità di responsabile del settore 1°, giusta Determina Sindacale n. 09 del 01/03/2023 RUD 209 del 01/03/2023 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione organizzativa, nominati i Responsabili dei settori, e sono state conferite le funzioni gestionali così come modificata dalla D.S. n. 36 del 06/12/2023 Rud 1048 del 06/12/2023, lo scrivente è legittimato a emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

che ai fini dell'adozione del presente atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, Il sottoscritto attesta, l'assenza di conflitto di interessi nemmeno potenziale ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 in relazione al procedimento di che trattasi;

che il Comune di Aragona è titolare del diritto di proprietà del bene mobile consistente in TAVOLI di legno

che l'associazione APS zorba per il tramite del suo legale rappresentante ha richiesto la concessione di n. 12 tavoli in legno.

che il bene mobile attualmente non è utilizzato;

CONSIDERANDO che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali giacché l'art. 18 della Costituzione recita che "*I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare*".

CONSIDERANDO che il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela, così come storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa e nella più rilevante letteratura del nostro popolo;

CONSIDERANDO che il principio della sussidiarietà orizzontale, con la riforma costituzionale del 2001, ha trovato collocazione costituzionale nell'art. 118 della Costituzione a tenore del quale *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

PRESO ATTO:

- Che nel territorio del Comune di Aragona opera l'associazione APS Zorba ASD con sede in Aragona via E.La Loggia n. 79 che ha tra le finalità previste dal proprio Statuto, quella di promozione sociale;

- Che l'associazione non svolge alcuna attività connotata da un rilievo economico con la conseguenza che una eventuale collaborazione con la medesima non necessita di sottoporre il procedimento alla disciplina pro-concorrenziale tipica delle attività di rilievo economico in quanto non si incide in alcun modo su un mercato concorrenziale ma diversamente si beneficia di un aiuto da parte di un organismo che per missione ha come quello di porre in essere attività a beneficio della collettiva (*parere n. 02052/2018 del Consiglio di Stato in Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018*);

- Che i soci dell'associazione sono soci volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone della nostra comunità e che svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

PRESO ATTO, ALTRESÌ:

- Che l'associazione fonda la propria attività su prestazioni volontarie, gratuite e spontanee, senza finalità di lucro nell'ambito normativo indicato dal codice civile;

- Che l'associazione, per oggetto sociale, svolge un'importante funzione di interesse generale e precisamente di promozione sociale

CONSIDERANDO

- Che l'attività dell'associazione va incentivata ed alimentata per evitare che essa possa comprimersi fino ad esaurirsi e che anzi sia un dovere istituzionale che trova fondamento costituzionale dell'ente quello di agevolare la nascita, la vita e l'espandersi delle associazioni;
- Che l'associazione, richiede per il buon funzionamento delle attività sue proprie, di avere affidati per pochi giorni tavoli in legno attualmente inutilizzati dal Comune e affidati all'Ufficio demografico di questo Ente

PRESO ATTO, che il legislatore ha avuto modo di esprimere il *favor* circa l'attribuzione gratuita ad associazioni senza scopo di lucro di beni comunali dapprima con l'art. 32 della L. n. 383/2000 ed ora mediante l'art. 71 del D.Lgs 117/2017 a tenore del quale *"lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali"*.

PRESO ATTO, quindi, che, pur in vigenza di un principio generale di sfruttamento economico dei beni pubblici, esista comunque la facoltà di un ente pubblico di attribuite in modalità gratuita beni pubblici a soggetti privati purché sussistano alcune condizioni legittimanti tale attribuzione, ed in dettaglio:

- si tratti di beni immobili o mobili di loro proprietà;
- si tratti di beni immobili o mobili non utilizzati per fini istituzionali;
- si tratti di un ente senza scopo di lucro;
- venga attribuito per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione;
- che nel bilanciamento degli interessi in gioco il fine finanziario sia recessivo rispetto quello sociale.

PRESO ATTO che il Comune è titolare del diritto di proprietà del bene mobile tavoli in legno e che tale bene mobile, allocato al patrimonio disponibile, non è attualmente utilizzato per fini istituzionali e che quindi lo strumento giudico di affidamento del bene in oggetto, (volendo la pubblica amministrazione attribuirlo a titolo gratuito) in ragione della sua natura di bene del patrimonio disponibile sia il contratto di comodato, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza (Corte dei Conti, Sezione Sardegna, Parere 4/2008; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 30 novembre 2006, n. 25514; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265; Corte di Cassazione, Sez. V, 31 agosto 2007, n. 18345; Corte di Cassazione, Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482);

CONSIDERANDO, quindi, opportuno, in applicazione di questa norma, ma anche dei principi generali che governano l'azione amministrativa dell'Ente Locale, di provvedere ad affidare tramite contratto di comodato (che si allega al presente atto per farne parte integrante) all'associazione in parola i beni mobili di cui sopra per un periodo dal 24 al 30 luglio dando atto che l'associazione dovrà provvedere con diligenza e cura alla custodia dell'immobile;

CONSIDERANDO che l'affidamento del bene mobile sia pienamente giustificato in ragione delle seguenti motivazioni: *L'associazione promuove manifestazioni volontarie e gratuite per il benessere della collettività.*

CONSIDERANDO, quindi, sulla base delle motivazioni sopra esposte:

- che si tratta di bene mobile di proprietà del comune non utilizzato in questo momento per fini istituzionali;
- che si tratta di attribuire un bene ad un ente senza scopo di lucro;
- che viene attribuito per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione;
- che nel bilanciamento degli interessi in gioco evidenziati nella motivazione l'interesse pubblico perseguito appare razionalmente equivalente o superiore rispetto a quello che verrebbe garantito mediante lo sfruttamento economico del bene pubblico.

CONSIDERANDO, ALTRESÌ, che questo Ente, nell'esercizio discrezionale delle sue facoltà, possa ragionevolmente nel caso di specie scegliere il soggetto con cui condividere questa finalità pubblicistica in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontare e di collaborazione con i gruppi che rappresentano il territorio senza per altro estromettere eventuali contro interessati;

CONSIDERANDO, INFINE che l'affidamento in comodato non comporta alcun riflesso negativo in termini di equilibrio economico di bilancio e non necessità di firma del Responsabile finanziario.

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessarie per l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano quindi ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo contraente;

Preso atto

della Deliberazione di C.C. n. 49 del 29/09/2022 ad oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06/09/2022 al R.G.P. n. 43 del 07/09/2022 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";

delle Deliberazioni consiliari n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 con le quali sono stati approvati i rendiconti i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019 e 2020;

delle deliberazioni consiliare n 30 e n. 31 del 23/12/2024 con le quali sono stati approvati i i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021 2022.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- La legge 190/2012;
- Il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
- La L.R. n. 7/92;
- La L.R. n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i.;
- L'O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla Legge Regionale 48/91 con le norme della legge 142/90;
- Il vigente PTPCT del Comune di Aragona;
- Il Vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;
- Il Vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- Di provvedere ad affidare tramite contratto di comodato all'associazione APS zorba asd i beni mobili n. 12 Tavoli in legno ubicati nel magazzino comunale per un periodo che va dal 24 al 30 luglio;
- Di approvare l'allegato schema di contratto di comodato di immobile;
- Di autorizzare alla sottoscrizione del contratto il Responsabile del settore 1;
- Di dare atto:
- - che le spese di contratto siano a carico del comodatario;
- - che il rapporto giuridico nasce solo ed esclusivamente in seguito alla sottoscrizione di entrambe le parti del contratto allegato;
- - che le spese di gestione del bene attribuito in comodato siano a carico del comodatario secondo quanto stabilito dalla relazione dell'ufficio tecnico che si allega al presente atto per farne parte integrante.
- **Dare atto** che si dispone la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 - *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- **Che** per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 1° settore.

COMUNE DI ARAGONA SEGRETARIO

Il Responsabile del I Settore
Affari Generali Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy
Servizi Demografici

(Dott. Domenico Alfano)

COMUNE DI ARAGONA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
1° SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTENZIOSO
U.R.P. COMUNICAZIONE PUBBLICA E PRIVACY
SERVIZI DEMOGRAFICI

SCHEMA DI CONTRATT

PREMESSO

- Che il Comune di Aragona è titolare del diritto di proprietà del bene mobile sotto indicato:
 - Numero_____Tavoli in legno;

- Che il bene mobile attualmente è custodito in magazzini comunali ed in atto non è utilizzato ;
- Che con la determinazione del responsabile n _____ del _____ è stato deciso di attribuire mediante contratto di comodato il bene al seguente soggetto:_____ per il seguente periodo di tempo _____;
- Che con la determinazione del responsabile n. 72 del 23/07/2025 è stato approvato lo schema di contratto di comodato che disciplina i rapporti giuridici tra comodante e comodatario per l'intera durata del rapporto giuridico;
- Considerato di dover provvedere, in attuazione all'atto amministrativo autorizzativo a stipulare il relativo contratto di comodato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Aragona per mezzo del Responsabile del settore 1° che ne ha custodia, concede in comodato all'Associazione senza scopo di lucro denominato _____ che, nella persona del Presidente pro tempore, accetta, il bene mobile sotto indicato:

- Numero_____Tavoli in legno;

Art. 2 - DURATA

Il contratto di comodato viene stipulato per il seguente periodo: _____.

Il comodatario acquisisce la detenzione del bene dal giorno della stipula del presente atto e si impegna a riconsegnare il bene alla data di scadenza del presente contratto RESTITUENDO IL BENE RIPORTANDOLO NEL LUOGO DOVE LO HA PRELEVATO OVVERO PRESSO IL DEPOSITO DEL Comune di Aragona.

Le parti rappresentano nel presente atto negoziale che la causa concreta del contratto di comodato è intimamente connessa all'uso del bene per le finalità statutarie ed esclusive dell'ente senza scopo di lucro.

Art. 3 - FINALITÀ

Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto del seguente contratto e per le finalità proprie dell'associazione escludendone qualsiasi uso diverso, anche se temporaneo.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario si impegna:

- a mantenere il bene in perfetto stato di efficienza e conservazione utilizzandone con la dovuta diligenza ed attenzione e prestando la vigilanza necessaria;

- a far rispettare a tutti coloro che lo usano le norme di utilizzo del bene previste dal presente comodato e dal regolamento di gestione dei beni comunali.
- a porre in essere ogni intervento di spesa inerente agli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei beni consegnati con il presente atto.

Art. 5 - ONERI DEL COMODATARIO

Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria del bene, tutte, nessuna esclusa, sono a carico del comodatario.

Qualora guasti o usuramento avvenissero per causa del comodatario, questi ne assumerà la relativa intera responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del comodatario e risoluzione del presente contratto.

Sono altresì a carico del comodatario la tempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzione del Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza del bene, nonché le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario del bene, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il comodatario medesimo e i propri collaboratori o incaricati.

Art. 6 - DIVIETO DI SUBCOMODATO

Il comodatario non potrà concedere in godimento a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 - RISOLUZIONE / RECESSO DEL COMODATO

Le parti di comune accordo in ragione della finalità per la quale il contratto è stato stipulato convengono che è vietata qualsiasi destinazione, od utilizzo del bene, anche parziale, diversa da quella prevista nel presente atto.

Le parti convengono quindi che l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per il quale il bene viene concesso, è contrario alla causa concreta del contratto e costituisce gravissimo inadempimento contrattuale; a tal fine l'inadempimento costituisce avveramento di condizione risolutiva del contratto.

Il comodante ha titolo per ottenere la restituzione anticipata del bene laddove il comodante lo abbia attribuito in godimento il bene a soggetti terzi ed a prescindere dalle motivazioni di attribuzione.

Le parti convengono che, in attuazione dell'art. 1809, comma 2 c.c., il comodante potrà, altresì, ottenere la restituzione dell'immobile prima della scadenza contrattuale, al fine del suo utilizzo per gravi di particolare interesse del comodante che, in questa evenienza la richiesta di restituzione del ben dovrà esplicitare le ragioni della medesima; in questo caso il bene dovrà essere restituito, purché sia possibile, entro (2) due giorni, ovvero nel tempo che secondo la fattispecie del caso sia quello necessario alla restituzione del bene secondo parametri di collaborazione e buona fede.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il comodatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo del bene mobile oggetto del presente contratto.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del comodatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rendono applicabili gli artt. 1803 e ss. c.c., che disciplinano il contratto di comodato.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Domenico Alfano
"copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa"

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sula determinazione dirigenziale di cui sopra. Il Responsabile del I Settore (Dott. Domenico Alfano)	